

MITTENTE:
.....
.....
.....

Egr.

GORI S.p.A.
In p.l.r.p.t. – Uff. Reclami
Via Trentola n.ro 211
80056 ERCOLANO (NA)

* *Raccomandata A/R*
** *mail: reclami@cert.goriacqua.com*
*** *Fax: 081.7884560*

OGGETTO: Reclamo e Richiesta Chiarimenti ex L. 206/2005 della Fatturazione relativa a partite pregresse 2012.

Il sottoscritto

nome cognome
nato il a
indirizzo città prov.
cap. tel. fax. c.f.

oppure nel caso di persona giuridica:

denominazione persona giuridica.....
in persona del legale rappresentante pro tempore (nome e cognome)
.....
indirizzo/sede città prov.
cap tel. fax. p.iva

PREMESSO:

A) che il sottoscritto è titolare dell'utenza identificata con CODICE CLIENTE n.ro
....., nonché MISURATORE n.ro per la fornitura idrica
sita in alla via, n.ro

- B) che negli ultimi giorni, è stata recapitata a mezzo posta massiva, la FATTURAZIONE identificata con n.ro, avente ad oggetto "recupero partite pregresse ante 2012", ciò a seguito delle Delibere 43 e 46 del 2014 emanate dal Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito "A.T.O. n.ro 3 Campania";
- C) che la fattura notificata presenta "prima facie" la più assoluta genericità ed indeterminazione sia nelle ragioni che modalità di presunto calcolo (totalmente sconosciuto all'Utente e non identificabile da alcuna modalità analitica riportata), nonché nella determinazione di quantificazione e qualificazione dei calcoli, considerando sia come l'Ente Gestore Idrico non fornisce e non ha fornito in passato a tutte le utenze il servizio di depurazione fognario: difatti negli anni passati per gli utenti dell'Ambito molte fatturazioni degli anni pregressi dell'Ambito sono state più volte oggetto di conguaglio e rideterminazione. Ciò anche considerando come tale violazione nell'emissione analitica e circostanziata delle fatturazioni comporta anche per la Giurisprudenza costante una palese violazione del "principio di buona amministrazione" enunciato dall'art. 97, comma 1, della Costituzione, equiparandosi gli Enti fornitori del servizio pubblico idrico in Enti para-statali seppure società per azioni o di capitali;
- D) che sempre in tal senso, quindi la genericità ed indeterminazione delle fatturazioni comportano una violazione della L. 241/90, art. 7 L. 212/2000, oltre che indebita richiesta ex artt. 1147, 2033 e ss. Cod. Civ., nonché violazione del criterio di trasparenza enunciato nel Codice del Consumo (L. 206/2005);
- E) che comunque la fatturazione si riferisce a richieste di pagamenti per anni pregressi, mai intimati in precedenti, e i cui ruoli sarebbero già intercorsi in una maturata prescrizione;
- F) che sempre L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 26 giugno 2013 (Provvedimento n.ro 24421), tra le sue rilevazioni di merito anche passate, in un giudizio tra Enti fornitori dei servizi idrici e consumatori, ha ritenuto come vadano censurate le richieste di pagamenti e clausole viziate dalla più assoluta genericità, poco comprensibili e chiare per il consumatore-utente.

Tanto brevemente premesso, il sottoscritto con il presente reclamo, RICHIEDE:

- 1) L'annullamento della fattura notificata nulla ed illegittima per le ragioni sopra menzionate e, in subordine, specificare come per legge in maniera analitica e circostanziata le ragioni del diniego di sgravio;
- 2) effettuare, in via ancora più subordinata, la rideterminazione e specifica delle richieste del Gestore Idrico, con lo storno delle somme non dovute ed illegittimamente richieste;
- 3) in ogni caso, nelle more, sospendere come anche richiesto dagli Enti Comunali (vedi comunicato del 23.10.2014) dell'A.T.O. n.ro 3 Campania la fatturazione richiesta onde, quanto meno, formalizzare successivamente una richiesta di conciliazione e definizione della situazione venutasi a creare.

In attesa di riscontro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Tanto era dovuto.

Addì _____

DISTINTI SALUTI
